

**MASSIME DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE
CONSERVATORI DEI REGISTRI DELLE IMPRESE DELLA
LOMBARDIA
NOTAI LOMBARDI**

LUGLIO 2004

= 1 =

**TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI
SOCIETA' DI CAPITALI NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE**

Le società, il cui statuto non contiene l'indicazione dell'indirizzo della sede legale, comunicano il trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione di modello S2 sottoscritto da uno qualsiasi degli amministratori senza allegare alcun documento.

E' noto che la norma (art. 111 ter delle norme di attuazione e transitorie del codice civile) non disciplina la competenza a decidere il trasferimento.

Detta competenza può essere riservata dallo statuto all'assemblea ordinaria o all'organo amministrativo, potendosi comunque ipotizzare la competenza di quest'ultimo in mancanza di specifiche disposizioni statutarie, trattandosi di decisione attinente la sfera gestionale dell'impresa.

Pertanto la delibera di modifica dell'indirizzo della sede legale non deve essere esibita al registro delle imprese unitamente alla comunicazione di cui all'art. 111 ter, essendo tale comunicazione l'unica richiesta e quindi sufficiente per la pubblicità di tale modifica.

Depone a favore della tesi esposta anche l'identica disciplina pubblicitaria delle similari fattispecie di cui agli artt. 2444 e 2481 bis ultimo comma c.c. e dell'istituzione e della chiusura di unità locali.

= 2 =

**TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DI
SOCIETA' DI PERSONE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE**

L'art. 111 ter è norma generale la cui applicazione non può essere limitata alle società di capitali; pertanto anche le società di persone i cui patti sociali non contengano l'indicazione dell'indirizzo della sede legale, comunicano il

trasferimento del suddetto indirizzo con la presentazione di modello S2 sottoscritto da uno qualsiasi dei soci amministratori / accomandatari, senza allegare alcun documento.

= 3 =

TRASFERIMENTO DELL'INDIRIZZO DI SEDE SECONDARIA NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

La comunicazione del cambio di indirizzo della sede secondaria può essere depositata dagli amministratori nelle forme semplificate dell'art. 111 ter (in applicazione estensiva del principio ivi dettato) e senza necessità di allegazione di alcun atto o delibera relativa, per le stesse motivazioni relative al trasferimento dell'indirizzo della sede legale.

= 4 =

DEPOSITO A REGISTRO IMPRESE MEDIANTE DELEGATI

I soggetti obbligati alla presentazione che non sono in possesso della smart-card o che sono impossibilitati, per qualsivoglia motivo, all'utilizzo della stessa, si possono avvalere di una procura speciale (conforme al modello predisposto da Unioncamere, disponibile sui siti internet di tutte le Camere di Commercio Lombarde e qui riprodotta).

Tale procura, sottoscritta dall'interessato, può essere conferita anche al notaio che, in tal caso, assume la veste di procuratore.

Alla procura deve essere allegata la copia del documento di identità del conferente la procura stessa.

= 5 =

ISCRIZIONE DELLA NOMINA A CARICHE SOCIALI

L'iscrizione della nomina a cariche sociali contenuta in atto costitutivo o in verbale di assemblea redatto dal notaio, quando il soggetto nominato risulta presente all'atto, può essere effettuata direttamente dal notaio stesso senza utilizzo del modello procura.

Ovviamente, in tal caso, la data di "notifica conferimento" dovrà coincidere con la data dell'atto.

Qualora invece il soggetto nominato non sia presente alla stipula dell'atto, il notaio può iscrivere la nomina dello stesso, dichiarando nel modello "note" di avere avuto dall'interessato l'incarico a provvedere.

MARZO 2005

= 6 =

**PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI DELIBERE
CON EFFETTI DIFFERITI AL VERIFICARSI
DI CONDIZIONI DI LEGGE**

Il deposito di atti con effetti differiti al verificarsi di condizioni previste dalla legge (ed in particolare della delibera assembleare di revoca della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c., della delibera assembleare di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. e dell'atto di trasformazione eterogenea ai sensi dell'art. 2500 octies c.c.) deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto stesso e deve riportare le modifiche - la cui efficacia è subordinata al verificarsi delle suddette condizioni - solo nel quadro note, con specificazione della subordinazione dell'efficacia all'evento stabilito dalla legge nello stesso quadro.

Nelle delibere di assemblea di revoca della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter c.c. e di riduzione del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. lo statuto aggiornato riportante le modifiche subordinate (e quindi non ancora efficaci) deve normalmente essere depositato una volta divenute efficaci le modifiche stesse, salva la necessità che l'assemblea deliberi espressamente la riformulazione letterale o la modifica degli articoli statutari che variano per effetto delle delibere assunte; lo statuto può peraltro essere subito allegato alle suddette delibere, tenuto conto che la pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia per subordinazione a condizioni legali. Analogamente potrà essere allegato lo statuto agli atti di trasformazione eterogenea ovvero alle delibere di assemblea di revoca della liquidazione nelle quali sia adottato uno statuto integralmente rinnovato subordinatamente al verificarsi dell'evento che condiziona per legge la delibera di revoca.

Dopo il verificarsi della condizione legale è necessario, per concludere il procedimento, depositare un ulteriore modello, sottoscritto da uno qualsiasi dei soggetti competenti al deposito principale (fermo restando che il notaio non è comunque obbligato ma solo facoltizzato al secondo deposito), riportante le modifiche divenute efficaci negli specifici quadri del modello, indicando nel quadro note il riferimento al deposito originario e la dichiarazione di avvenuto verificarsi dell'evento condizionante, allegando idoneo documento comprovante la verificata condizione (certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale competente ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del dpr 445/2000).

Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dallo scadere del termine).

MARZO 2006

= 7 =

**RECESSO DEL SOCIO DI SRL,
LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CON UTILIZZO DI
RISERVE DISPONIBILI
E CONSEGUENTE MODIFICA DEL VALORE NOMINALE
DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI ALTRI SOCI**

La modifica del valore nominale delle partecipazioni dei soci di srl a seguito del recesso di un socio e liquidazione della relativa partecipazione con utilizzo di riserve disponibili della società - con conseguente "accrescimento" delle partecipazioni degli altri soci - non è evento tipico soggetto ad iscrizione (o anche solo deposito) nel Registro delle Imprese.

Infatti il sistema prevede il deposito e l'iscrizione nel Registro delle Imprese - attraverso una forma di pubblicità nominativa - unicamente per gli atti di trasferimento delle partecipazioni. Il ricordato "accrescimento" è invece effetto automatico di un fatto (liquidazione con utilizzo di riserve disponibili) che non presuppone alcun trasferimento né deve essere accertato con un atto, tanto meno notarile.

Giova inoltre ricordare che il sistema non impone l'aggiornamento di tale pubblicità nominativa neppure in relazione ad altri atti ed eventi che possono comunque determinare una modifica della compagine sociale (sottoscrizioni di aumenti di capitale, fusioni, scissioni ...).

Infine si può rilevare che non è nemmeno richiesto il deposito di un "elenco soci" aggiornato ogni volta che cambia l'assetto proprietario della s.r.l. ma unicamente in concomitanza con il deposito del bilancio (art. 2478-bis c.c.).

La modifica delle partecipazioni dei soci, rimasti in società, a seguito del recesso, può quindi essere iscritta a libro soci senza alcun deposito preventivo nel Registro delle Imprese; in caso di volontà di aggiornamento delle risultanze del Registro delle Imprese potrà essere valutata la possibilità di accettare il deposito di un "elenco soci" aggiornato, supportato da estratto del libro soci stesso.

= 8 =

**VINCOLI STATUTARI ALLA CIRCOLAZIONE
ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI ATTI DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL**

Per l'iscrizione di atti di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. il Registro delle Imprese non ha l'onere di verificare l'avvenuto assolvimento delle procedure e degli obblighi imposti da eventuali clausole statutarie che prevedano vincoli alla circolazione delle partecipazioni stesse (ad esempio clausole di prelazione o gradimento).

Analogo principio vale anche nel caso di clausole statutarie che vietino del tutto il trasferimento delle partecipazioni.

Il mancato rispetto di tali vincoli, infatti, non comporta necessariamente l'inefficacia del trasferimento della partecipazione fra le parti, essendo l'inefficacia - come spesso anche espressamente indicato negli statuti - limitata alla società; il trasferimento effettuato senza rispettare i vincoli statutari deve, quindi, essere comunque iscritto nel Registro delle Imprese, anche ai fini della attribuzione della priorità di cui all'art. 2470 terzo comma c.c., fermo restando che sarà poi la società a verificare l'adempimento degli obblighi statutari, decidendo, conseguentemente, se iscrivere o meno il trasferimento stesso a libro soci.

FEBBRAIO 2007

= 9 =

**PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI DELIBERE
DI SOCIETA' DI CAPITALI ADOTTATE
SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA**

Il deposito, per la successiva iscrizione delle delibere in esso contenute, di verbali di assemblea di società di capitali portanti delibere non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente condizionate, per volontà dell'assemblea, al verificarsi di un determinato evento, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall'assemblea e deve riportare nel modello note da allegare al modello S2, il riferimento alle modifiche deliberate con specificazione, nello stesso modello, che trattasi di modifiche soggette a condizione sospensiva.

Lo statuto aggiornato riportante le modifiche deliberate sotto condizione sospensiva deve normalmente essere depositato una volta divenute efficaci le modifiche stesse; può peraltro essere subito allegato al verbale riportante le delibere condizionate, tenuto conto che la pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia fino al verificarsi della condizione sospensiva apposta.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva è necessario, per concludere il procedimento di iscrizione, depositare un ulteriore modello S2, sottoscritto da un amministratore o dal notaio (quest'ultimo comunque non obbligato ma solo facoltizzato al secondo deposito), riportante le modifiche negli specifici quadri del modello, indicando nel modello note il riferimento al deposito originario e la dichiarazione che l'evento dedotto in condizione si è verificato.

Il secondo deposito non è soggetto a termine (e quindi a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento) e viene effettuato con la corresponsione del diritto ridotto previsto per le comunicazioni.

Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione, o meglio nell'intervenuta efficacia, di un atto (normalmente di fusione o scissione) soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese, è possibile effettuare il secondo deposito, cioè quello con cui si attiva la conclusione del procedimento di iscrizione e l'inserimento definitivo delle modifiche statutarie condizionate, nello stesso modello col quale avviene il deposito dell'atto dedotto in condizione.

GENNAIO 2008

= 10 =

**TRASFERIMENTO SEDE DI SOCIETÀ ITALIANA ALL'ESTERO
E DI SOCIETÀ ESTERA IN ITALIA**

Il trasferimento della sede di società italiana in altri Paesi UE costituisce modificazione dell'atto costitutivo e, come tale, va iscritta nel Registro delle Imprese.

Nel caso di trasferimento della sede di società estera in Italia è obbligo del notaio che riceve in deposito l'atto estero di trasferimento verificare la legittimità e la conformità dell'atto medesimo alla "lex societatis" ed alle norme italiane, nonché la sussistenza delle "condizioni stabilite dalla legge" per richiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

*

Vanno esaminate separatamente le ipotesi di trasferimento della sede sociale da o in Paesi UE ovvero da o in Paesi extra UE.

Quanto alla prima ipotesi, è noto l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo dal 1999 in avanti (si vedano le sentenze Centros, Uberseering e Inspire Art) in favore del principio del diritto - e quindi della libertà - di stabilimento, nel duplice aspetto: (i) della libertà di trasferimento della sede e quindi di stabilimento da parte di società costituite nella UE in tutti i Paesi della stessa UE e (ii) della possibilità per una società costituita in un Paese UE di mantenere l'ordinamento proprio del Paese di costituzione e di operare in un altro Paese UE.

Seguendo l'orientamento della Corte risulterebbe quindi superato l'art. 25, comma 1, della legge n. 218/1995, secondo il quale, fermo restando che le società sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione, "si applica tuttavia la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale...".

L'opinione della Corte, allo stato attuale, non è peraltro universalmente e pacificamente condivisa; se infatti si concorda sulla impossibilità che lo Stato UE di arrivo possa impedire od ostacolare (ad esempio con la richiesta di condizioni aggiuntive quali minimi di capitale) il trasferimento della sede consentito dallo Stato UE di provenienza, non manca chi ritiene possibile che l'ordinamento di quest'ultimo, e cioè la c.d. "lex societatis", impedisca od ostacoli il trasferimento

all'estero della sede di una società ivi costituita (ad esempio prevedendo che in questo caso la società debba essere preventivamente liquidata).

Tenuto conto di quanto sopra:

- nel caso di trasferimento della sede di una società da un paese UE in Italia, il notaio italiano (sulla cui competenza si veda la Massima n. 84 in CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, *Massime notarili in materia societaria*, Milano, 2007) dovrà verificare la legittimità e conformità della deliberazione/decisione sociale o gestionale adottata alla "*lex societatis*" ed alle norme italiane, quindi ricevere la stessa in deposito ai sensi dell'art. 106 l.not. ed infine procedere alla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese.
- nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso Paese UE, la relativa decisione - che auspicabilmente dovrebbe contenere gli elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento comporta o meno il definitivo "abbandono" dell'ordinamento giuridico italiano - deve comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese come modificazione dell'atto costitutivo della società italiana alla quale
 - (i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara);
 - (ii) seguirà invece l'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, da presentarsi a cura dell'organo amministrativo, dopo che sarà stata perfezionata all'estero l'iscrizione della società o risulti comunque compiuta la procedura di costituzione secondo la nuova legge di appartenenza.

Nella seconda ipotesi considerata, relativa al trasferimento della sede da o in Paese extra UE:

- se si tratta di trasferimento in Italia, vige l'obbligo per il notaio italiano che riceve in deposito (ai sensi del citato art. 106 l.not.) la decisione della società estera di verificarne legittimità e compatibilità con la "*lex societatis*" e l'ordinamento italiano, apparendo in particolare necessario che la decisione stessa preveda espressamente la scelta del tipo societario italiano che la società adotterà.
- Se il trasferimento è dall'Italia in Paese extra UE, il notaio che riceve la relativa delibera dovrà verificare la concreta compatibilità della decisione assunta con la normativa del Paese prescelto, accertando che sia ammesso il trasferimento di sede - con conseguente "costituzione" della società e sottoposizione della stessa all'ordinamento giuridico nazionale - e non sia prevista, invece: (i) una norma di diritto internazionale privato che faccia riferimento alla legge del Paese in cui è avvenuta l'originaria incorporazione della società ovvero (ii) una normativa interna che imponga comunque la costituzione della società secondo le leggi e le procedure proprie del Paese.

Relativamente alle problematiche di iscrizione che qui interessano, si potrebbe infatti verificare:

nell'ipotesi sub. (i), che la cancellazione dal Registro delle Imprese italiano sia in contrasto con la necessità di mantenere il riferimento alla normativa italiana;

nell'ipotesi sub. (ii), che il trasferimento della sede comporti necessariamente lo scioglimento e la liquidazione della società, con soggezione quindi a formalità pubblicitarie diverse da quelle previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.